

Convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Borgomanero di un dipendente del comune di Pogno ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di febbraio

Il Comune di Pogno, rappresentato dal Sindaco Maria Eliana Paracchini

E

il Comune di Borgomanero, rappresentato dalla dr.ssa Battaini Anna Maria nella qualità di Dirigente area finanze domiciliata per la sua carica presso la sede comunale

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- Che l'art. 23 comma 1 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- Che il Comune di Borgomanero ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, il dipendente Ing. Rutto Mauro, Istruttore servizi tecnici, cat. C1, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Pogno, per un tempo di lavoro pari a n. 11 ore settimanali, di cui 3 entro l'ordinario orario di lavoro e 8 oltre l'ordinario orario di lavoro.
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Borgomanero deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Pogno deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Pogno autorizza il dipendente a tempo indeterminato Ing. Rutto Mauro, Istruttore servizi tecnici, cat. C1, con decorrenza **dalla data della firma del presente accordo al 31.07.2026**, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di Borgomanero ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, per undici ore settimanali di cui:

- N. 3 (tre) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 8 (otto) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Borgomanero per tre ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore, e per otto ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Pogno, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Il comune di Borgomanero comunicherà al Comune di Pogno, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Pogno il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Borgomanero oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Borgomanero secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Pogno.

Il Comune di Borgomanero corrisponderà al Comune di Pogno il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 3 ore di lavoro settimanale prestate in favore del Comune di Borgomanero nell'ordinario orario di lavoro.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Borgomanero, con cadenza mensile e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Pogno.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

Il presente accordo ha durata sino al 31.07.2026.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Pogno.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Borgomanero, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Pogno e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Pogno

IL SINDACO

Maria Eliana Paracchini

Per il Comune di Borgomanero

**IL DIRIGENTE
AREA FINANZE**

(dr.ssa Battaini Anna Maria)